

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Pirastru Luciano

Debitore: Olla Roberto

assistito da: Avv. Matteo Cabras

Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Pirastru Luciano, nato ad Assemini (CA) il 13/12/1966, C.F.: PRSLCN66T13A474Z, domiciliato presso il proprio Studio in Assemini (CA) Via Carmine, n. 118, PEC: luciano.pirastru@pec.commercialisti.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari al n. 633/A

premessato che

- il sig. Olla Roberto nato a Cagliari (CA) il 17/06/1965, residente in Cagliari (CA) Via Corsica n. 22, codice fiscale LLORRT65H17B354R (da ora anche semplicemente "debitore"), ha depositato in data 18/03/2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Cagliari per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 117/2025 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento in data 25/09/2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Cagliari quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 26/09/2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Cagliari;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, è stato iscritto al numero progressivo 126, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o

di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come sovraindebitamento: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come consumatore: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa, con indicazione dei debiti residui, classificazione e percentuale di soddisfazione proposta:

POSIZIONI DEBITORIE

POSIZIONI DEBITORIE	IMPORTO	GRADO	circularizzazione
Agenzia Entrate Riscossione	€ 5.885,07	PRIVILEGIO	ESTRATTO DEBITORIO
Abbanoa Spa	€ 4.429,06	CHIROGRAFO	RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
Deutsche Bank	€ 20.291,66	CHIROGRAFO	ASSENZA RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
Intesa San Paolo	€ 6.579,57	CHIROGRAFO	ASSENZA RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
Saldo passivo CC	€ 3.420,49	CHIROGRAFO	ESTRATTO AL 31/03/2026
Canoni locazione arretrati	€ 30.013,37	CHIROGRAFO	
Spese condominiali	€ 1.024,80	CHIROGRAFO	
Gaxa Spa	€ 320,90	CHIROGRAFO	RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
OCC Cagliari	€ 1.803,17	PREDEDUCIBILE	
Avv. Matteo Cabras	€ 2.259,03	PREDEDUCIBILE	
TOTALE	€ 76.027,12		

Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie; anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

debitore:

Olla Roberto Codice Fiscale LLORRT65H17B354R nato a Cagliari (CA) il 17/06/1965, residente a Cagliari (CA) Via Corsica 22, coniugato.

Familiari del debitore:

Pireddu Lucia, coniuge nata il 18/01/1964, disoccupata;

Olla Aurora, figlia nata il 13/12/1999, impiegata.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Olla Roberto, sono riconducibili a:

La condizione di sovraindebitamento non è scaturita da atti di frode, dolo o colpa grave. Essa è la conseguenza di uno squilibrio strutturale tra un reddito modesto (reso più dignitoso soltanto grazie a lavoro notturno e festivo) e un costo della vita non comprimibile, aggravato da eventi imprevisti e dalla necessità di far fronte alle esigenze primarie della famiglia. Il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento corretto e trasparente, cercando, finché possibile, di onorare i propri impegni. La situazione attuale è pertanto frutto di circostanze oggettive e non di una condotta irresponsabile, il che fonda la piena meritevolezza del Sig. Olla ad accedere al beneficio previsto dalla legge. Si rammenta che l'evento scatenante della descritta situazione debitoria è stato rappresentato dalla stipula di un finanziamento nel 2017 volto all'acquisto di un'autovettura che sarebbe dovuto essere totalmente rimborsato dal progetto cosiddetto "no cost".

Negli anni precedenti all'entrata in vigore del Codice della crisi, si è diffuso un modello commerciale

noto come progetto “no cost” per l’acquisto di autoveicoli, fondato sulla promessa che il costo del mezzo sarebbe stato integralmente o prevalentemente compensato dai ricavi derivanti dalla concessione dello stesso a fini pubblicitari.

Il meccanismo prevedeva in estrema sintesi: l’intestazione del veicolo al consumatore; il ricorso a contratti di finanziamento o leasing con intermediari terzi; l’impegno, da parte di una società promotrice, al rimborso delle rate mediante proventi pubblicitari, presentati come certi o altamente probabili. Tale schema veniva promosso come finanziariamente neutro, privo di rischio significativo e idoneo a generare addirittura un vantaggio economico per l’aderente.

Tale modello si è purtroppo rivelato economicamente insostenibile, in quanto basato su previsioni irrealistiche dei ricavi pubblicitari, assenza di adeguate garanzie a favore degli utilizzatori finali, dipendenza da flussi finanziari esterni non controllabili dal consumatore.

Il venir meno dei pagamenti promessi ha determinato la cessazione dei rimborsi delle rate, l’esposizione diretta e integrale del consumatore verso gli istituti finanziari, l’insorgenza di una situazione di squilibrio irreversibile tra obbligazioni assunte e capacità reddituale non prevedibile al momento dell’adesione.

La situazione di sovraindebitamento dell’odierno debitore non preesisteva all’adesione al progetto, è sorta in conseguenza diretta e immediata del fallimento dello schema “no cost”, non è riconducibile a una scelta speculativa o azzardata, bensì a un investimento indotto, basato su informazioni fornite dal promotore.

L’obbligazione principale (finanziamento del veicolo) era sostenibile solo in presenza dei flussi promessi, che costituivano il presupposto essenziale dell’operazione.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

Finanziamento Deutsche Bank stipulato in data 27/01/2017 (progetto no cost) di importo pari ad € 23.350,00 da rimborsare in 84 rate mensili di € 363,50, importo residuo € 18.904,85 al netto di eventuali oneri e interessi maturati reddito del periodo, stimato residuo € 24.773,00, reddito del periodo circa € 20.000,00, rata sostenibile pari al 30% del reddito € 600,00.

Finanziamento Intesa San Paolo stipulato in data 01/12/2016 di importo pari ad € 21.978,05 da rimborsare in 120 rate di € 267,24 importo residuo € 7.749,07 al netto di eventuali oneri e interessi maturati, reddito del periodo circa € 20.000,00, rata sostenibile pari al 30% del reddito € 600,00.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

- Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento dovute ai motivi suddetti;
- Il piano sarà sostenuto esclusivamente attraverso la quota parte dello stipendio mensile del ricorrente che residua dopo aver coperto le spese essenziali per il sostentamento. Con l'apertura della procedura e la conseguente sospensione dei pagamenti correnti e del pignoramento, si libera una capacità di risparmio mensile che si stima in € 150,00. Tale importo verrà versato mensilmente su un conto dedicato, per la durata complessiva di 76 mesi (ultima rata € 134,64).
- L'importo totale messo a disposizione della procedura sarà pari ad € 11.384,64.

Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

- a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Olla Roberto vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie

Debiti in prededuzione

1. O.C.C. di Cagliari, con sede legale Viale Trento 94, importo complessivo euro 3.005,27 a titolo di Compenso OCC, ex art. 6, comma 1 lett. a) inclusi accessori di legge di cui € 601,05 già versati come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione;

2. Avv. Matteo Cabras, con studio in Via Nizza 20 Cagliari richiedente le somme complessive di euro 2.259,03 a titolo di Compenso assistenza legale in procedura ex art. 6, comma 1 lett. b) Codice della Crisi in privilegio al 100% debito residuo € 2.259,03 in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritto con il debitore.

Tabella di sintesi dei debiti in prededuzione

N. ORDINE	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO DEBITO	ANTICIPI	RESIDUO	TITOLO DI PRELAZIONE
1	OCC	Compenso ex art. 6 CCII	€ 3.005,27	€ 1.202,10	€ 1.803,17	PREDEDUZIONE
2	Avv. Matteo Cabras	Advisor	€ 2.259,03		€ 2.259,03	PRIVILEGIO
			€ 5.264,30	€ 1.202,10	€ 4.062,20	

Debiti verso Istituti di Credito ed altri soggetti finanziatori

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori.

POSIZIONI DEBITORIE	IMPORTO	GRADO	circularizzazione
Agenzia Entrate Riscossione	€ 5.885,07	PRIVILEGIO	ESTRATTO DEBITORIO
Abbanoa Spa	€ 4.429,06	CHIROGRAFO	RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
Deutsche Bank	€ 20.291,66	CHIROGRAFO	ASSENZA RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
Intesa San Paolo	€ 6.579,57	CHIROGRAFO	ASSENZA RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
Saldo passivo CC	€ 3.420,49	CHIROGRAFO	ESTRATTO AL 31/03/2026
Canoni locazione arretrati	€ 30.013,37	CHIROGRAFO	
Spese condominiali	€ 1.024,80	CHIROGRAFO	
Gaxa Spa	€ 320,90	CHIROGRAFO	RISPOSTA CIRCULARIZZAZIONE
OCC Cagliari	€ 1.803,17	PREDEDUCIBILE	
Avv. Matteo Cabras	€ 2.259,03	PREDEDUCIBILE	
TOTALE	€ 76.027,12		

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

N. ORD.	CLASSIFICAZIONE	TOTALE DEBITO	ANTICIPI	% riparto	
1	PREDEDUZIONE	€ 3.005,27	€ 1.202,10	100,000%	1.803,17 €
2	PRIVILEGIO EX ART. 2751	€ 2.259,03	€ -	100,000%	2.259,03 €
3	PRIVILEGIO	€ 5.885,07	€ -	20,000%	1.177,01 €
4	CHIROGRAFARIO	€ 66.079,85	€ -	9,300%	6.145,43 €
	TOTALE	€ 77.229,22	€ 1.202,10		11.384,64 €

- b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

Non risulta proprietario di alcun immobile.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

Il Sig. Olla Roberto è proprietario di un'autovettura Hyundai IX 20 targata FG151GX, immatricolata nel 2017. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 6.000,00.

N.ORD.	DESCRIZIONE	TARGA	ANNO	DIRITTO	% DIRITTO	VALORE
1	Hyunday IX20	FG151GX	2017	PROPRIETA	100	€ 6.000,00

2. Attività finanziarie

Non risultano dalla documentazione prodotta e visionata attività finanziarie.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 6.000,00 come da tabella che segue:

VALORE STIMATO	
VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	€ -
VALORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE	€ 6.000,00
TOTALE VALORE DEL PATRIMONIO	€ 6.000,00

- c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

- d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore

Il Signor Olla è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Appetthouse Srl, con mansione autista.
Sulla base della documentazione prodotta risulta la seguente situazione che, nel calcolo del reddito mensile disponibile, tiene conto anche della tredicesima e della quattordicesima “spalmate” nei dodici mesi:

MODELLO REDDITI	ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTE	REDDITO ANNUO	DISPONIBILE	REDDITO DISPONIBILE MENSILE
730	2022	24.713,00 €	1.957,00 €		22.756,00 €	1.896,33 €
730	2023	27.232,00 €	3.439,00 €		23.793,00 €	1.982,75 €
730	2024	27.455,00 €	3.353,00 €		24.102,00 €	2.008,50 €
CU	2025	27.756,97 €	3.335,19 €		24.421,78 €	2.035,15 €

Che al netto della trattenuta per il pignoramento e della ritenuta fiscale mensile da un reddito disponibile mensile netto pari ad € 1.500,00 circa (comprensivo di maggiorazioni per lavoro notturno e festivo che influiscono per € 800,00 circa ogni mese).

Redditi dei familiari del debitore

Pireddu Lucia, coniuge nata il 18/01/1964, disoccupata;

Olla Aurora, figlia nata il 13/12/1999, impiegata, con reddito appena sufficiente al proprio sostentamento.

Reddito di circa € 11.000,00 al netto delle imposte.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è cos` composto:

I) Sig. Olla Roberto (debitore)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare:

Canone di locazione per l'abitazione familiare: € 600,00;

Spese per carburanti, trasporti e manutenzione auto (essenziali per l'attività lavorativa di autista): € 350,00;

Spese per l'acquisto di generi alimentari: € 450,00;

Utenze domestiche (energia elettrica, gas, servizio idrico): € 170,00;

Spese varie (condominio, salute, vestiario, spese minime di vita): € 280,00

Totale : € 1.850,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue³.

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.000,00 (considerati però il lavoro notturno ed i festivi) e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 150,00.

La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

³ Va evidenziato come in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento debba essere verificata la prassi del tribunale competente atteso che potrebbero applicarsi i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c., degli indici Istat ovvero ancora essere individuati ulteriori specifici parametri.

Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

N. ORD.	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO DEBITO	ANTICIPI	RESIDUO	TITOLO DI PRELAZIONE
1	OCC	Compenso ex art. 6 CCII	€ 3.005,27	€ 1.202,10	€ 1.803,17	PREDEDUZIONE
2	Avv. Matteo Cabras	Advisor	€ 2.259,03		€ 2.259,03	PRIVILEGIO
			€ 5.264,30	€ 1.202,10	€ 4.062,20	

Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

Preso atto che la riforma introdotta dall'art. 4 ter, comma 1 lettera g) del D.L. 28/10/2020 numero 137, convertito con Legge 18/12/2020 numero 176, ha modificato l'art 69 CCII, ponendo l'accento sulla centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento.

Come risulta dalla relazione, l'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite, in sede di incontro con il debitore, hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Olla Roberto, sono riconducibili a:

Negli anni precedenti all'entrata in vigore del Codice della crisi, si è diffuso un modello commerciale noto come progetto "no cost" per l'acquisto di autoveicoli, fondato sulla promessa che il costo del mezzo sarebbe stato integralmente o prevalentemente compensato dai ricavi derivanti dalla concessione dello stesso a fini pubblicitari.

Il meccanismo prevedeva in estrema sintesi: l'intestazione del veicolo al consumatore; il ricorso a contratti di finanziamento o leasing con intermediari terzi; l'impegno, da parte di una società promotrice, al rimborso delle rate mediante proventi pubblicitari, presentati come certi o altamente probabili. Tale schema veniva promosso come finanziariamente neutro, privo di rischio significativo e idoneo a generare addirittura un vantaggio economico per l'aderente.

Tale modello si è purtroppo rivelato economicamente insostenibile, in quanto basato su previsioni irrealistiche dei ricavi pubblicitari, assenza di adeguate garanzie a favore degli utilizzatori finali, dipendenza da flussi finanziari esterni non controllabili dal consumatore.

Il venir meno dei pagamenti promessi ha determinato la cessazione dei rimborsi delle rate, l'esposizione diretta e integrale del consumatore verso gli istituti finanziatori, l'insorgenza di una situazione di squilibrio irreversibile tra obbligazioni assunte e capacità reddituale non prevedibile al momento dell'adesione.

La situazione di sovraindebitamento dell'odierno debitore non preesisteva all'adesione al progetto, è sorta in conseguenza diretta e immediata del fallimento dello schema "no cost", non è riconducibile a una scelta speculativa o azzardata, bensì a un investimento indotto, basato su informazioni fornite

dal promotore.

L'obbligazione principale (finanziamento del veicolo) era sostenibile solo in presenza dei flussi promessi, che costituivano il presupposto essenziale dell'operazione.

Il Sig. Olla Roberto è un dipendente della Appetithouse Srl, l'aggravamento della sua situazione finanziaria e l'incapacità a far fronte alle obbligazioni ha avuto inizio, con le motivazioni suesposte.

Valutata la situazione e preso atto delle modifiche summenzionate, per valutare la meritevolezza occorre analizzare quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII)

Per l'accesso al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, la meritevolezza dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depurativi e cioè gli atti che comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo, ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti").

Peraltro, fino all'intervento della legge n. 176/2020, la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012. Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, L. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero quando avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 12 gennaio 2019.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal ricorrente non può in alcun modo ricadere nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII.

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, con tutta evidenza, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva, il cui fine ultimo è quello di concedere alle persone meritevoli nuove possibilità di vivere serenamente e senza l'assillo di dover pagare totalmente i propri creditori, molte volte corresponsabili delle attuali loro condizioni di sovraindebitamento, e di dare agli stessi una nuova ed ulteriore chance di lavoratori, professionisti, imprenditori e consumatori, ottenendo l'esdebitazione.

Inoltre non va dimenticato che nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Come già anticipato, sul punto, dalla lettura congiunta dell'art. 124 bis T.U.B. e dell'art. 12 bis L. 3/2012, ora contenuto nell'art 69, comma 2 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emerge chiaramente l'onere a carico del finanziatore, ossia quello di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, il giudizio sulla meritevolezza andrà anche analizzato e parametrato tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore. Il legislatore prevede uno specifico obbligo del finanziatore nell'acquisire dal cliente e

tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente. La ratio della norma è di tutelare il merito creditizio e, allo stesso tempo il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Dunque, si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessaria la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Nel caso di violazione di quanto previsto all'art. 124 bis T.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione casuale esclusivamente all'intermediario finanziario. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e per aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. Si ribadisce dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 2, l.n.3/2012, 124 bis T.U.B., deve ritenersi che molto spesso il debitore, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento. Alla luce di tutto quanto sopra delineato, la situazione debitoria complessiva del ricorrente è principalmente nei confronti di creditori privati del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dunque, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del debitore ovvero accettato che l'esposizione fosse garantita da questo sulla base di una adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità dello stesso ricorrente.

Ad ulteriore dimostrazione della mancanza di elementi ostativi al riconoscimento della meritevolezza, si evince dalla analisi della nascita della massa debitoria, che non appare di grandi importi, fatto che dimostra la ricerca di fonti di finanziamento per il sostentamento della famiglia, fatti che come già riportato sono stati causa della generazione della situazione di sovraindebitamento.

Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propongono € 11.384,64 che potrà essere erogata in 76 rate mensili di € 150,00, l'ultima € 134,64.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

N. ORD.	CLASSIFICAZIONE	TOTALE DEBITO	ANTICIPI	% riparto	
1	PREDEDUZIONE	€ 3.005,27	€ 1.202,10	100,000%	1.803,17 €

2	PRIVILEGIO EX ART. 2751	€ 2.259,03	€ -	100,000%	2.259,03 €
3	PRIVILEGIO	€ 5.885,07	€ -	20,000%	1.177,01 €
4	CHIROGRAFARIO	€ 66.079,85	€ -	9,300%	6.145,43 €
	TOTALE	€ 77.229,22	€ 1.202,10		11.384,64 €

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Olla Roberto può sintetizzarsi nel seguente modo:

Spese nucleo familiare:

Canone di locazione per l'abitazione familiare: € 600,00;

Spese per carburanti, trasporti e manutenzione auto (essenziali per l'attività lavorativa di autista): € 350,00;

Spese per l'acquisto di generi alimentari: € 450,00;

Utenze domestiche (energia elettrica, gas, servizio idrico): € 170,00;

Spese varie (condominio, salute, vestiario, spese minime di vita): € 280,00

Totale : € 1.850,00

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 2.000,00 (comprensivo però di lavoro notturno e festivi con un'incidenza media di € 800,00) e che le spese mensili ammontano circa ad euro 1.850,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro.

Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Considerata la consistenza del patrimonio, composto di una sola autovettura Hyundai IX20 dell'anno 2017 del valore di circa € 6.000,00 e non essendoci beni immobili liquidabili.

L'alternativa liquidatoria non risulta vantaggiosa.

Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 6.000,00, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria non potrebbero essere onorati per intero neppure i debiti prededucibili. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data
ASSEMINI 28/07/2026

(Firma del gestore)
digitale

ALLEGATI

Allegati relazione:

1. stato di famiglia
2. buste paga
3. documentazione autovettura
4. finanziamento Intesa San Paolo
5. atto di pignoramento
6. visura Agenzia Entrate Riscossione
7. saldo passivo conto corrente
8. canoni di locazione scaduti
9. spese condominiali pregresse
10. debito Gaxa spa
11. spese correnti Olla



Luciano Pirastru
28/07/2026 11:09:01 UTC+0200